

MANDATO DELL'EREDE DELL'ARTISTA ALLA R.A.S.I.

COMPILA IL MODULO, FIRMALO E MANDALO VIA EMAIL O VIA PEC ALLA R.A.S.I.



Rete
Artisti
Spettacolo
per l'Innovazione

RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L'INNOVAZIONE
VIA PO 43 - 00198 ROMA
info@reteartistispettacolo.it
rasi@pec.reteartistispettacolo.it
TEL. +39.06.94359833 – +39.06.94364413

La/Il sottoscritt/a/o

COGNOME EREDE		NOME EREDE	
DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA (Città e Stato)	
RESIDENTE IN (via e numero)		CITTÀ e STATO (di residenza)	
C.A.P. (residenza)		E-MAIL	
TELEFONO (con prefisso)		CELLULARE	
FAX		CODICE FISCALE	
P.IVA		IBAN	
SWIFT/BIC CODE		ABA (Coord.U.S.A.)	
GRADO DI PARENTELA CON L'ARTISTA			

(di seguito il "Mandante")

IN QUALITÀ DI EREDE DELL'ARTISTA

COGNOME ARTISTA		NOME ARTISTA	
PSEUDONIMO/ NOME D'ARTE		NOME GRUPPO MUSICALE (se parte dello stesso)	
LUOGO E DATA DI NASCITA		LUOGO E DATA DI MORTE	

(Barrare la casella)

CANTANTE MUSICISTA DIRETTORE D'ORCHESTRA DIRETTORE DI CORO ATTORE/ICE
 DOPPIATORE/DIRETTORE DI DOPPIAGGIO

PREMESSO CHE

a) il Mandante è succeduto per causa di morte nei Diritti Gestiti (quali in appresso definiti) spettanti all'artista Sig./Sig.ra _____, il/la quale fu un artista interprete e/o esecutore che ha reso prima di oggi proprie prestazioni artistiche per la realizzazione di opere musicali e/o audiovisive;

b) il Mandante dichiara di avere la piena ed esclusiva titolarità dei diritti gestiti e del repertorio (come di seguito definiti) e di poter disporre liberamente degli stessi ai fini di seguito citati;

c) la Mandataria RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L'INNOVAZIONE, è un soggetto giuridico che ha per oggetto la gestione, in Italia e all'estero, di alcuni diritti di utilizzazione economica spettanti agli artisti interpreti ed esecutori relativamente ai Fonogrammi e/o agli Audio-Videogrammi da loro interpretati e pertanto si è dotata di un'organizzazione di mezzi e persone per lo svolgimento di tale attività per una pluralità di soggetti, anche finalizzata al contenimento dei costi;

d) il Mandante intende conferire alla Mandataria RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L'INNOVAZIONE un mandato, senza rappresentanza, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 alle condizioni e nei limiti di cui in appresso; tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale di questo mandato;

CONFERISCE MANDATO ALLA COOPERATIVA RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L'INNOVAZIONE (di seguito la mandataria) DI GESTIRE I PROPRI DIRITTI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI E CONVENENDO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – DEFINIZIONI, INTERPRETAZIONE – I seguenti termini avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi. "Diritti Gestiti" indica i diritti, elencati all'art. 3, affidati dal Mandante in gestione alla Mandataria RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L'INNOVAZIONE con questo mandato. "Fonogramma" indica la prima fissazione originale di una composizione o di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci provenienti da una interpretazione o esecuzione di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. "Audio-Videogramma"

Indica la prima fissazione di un'opera filmica o audiovisiva che incorpora immagine, audio, e recitazioni, eseguite in qualunque modo, che vengono trasferite in un supporto che ne permetta la percezione, la riproduzione o la comunicazione al pubblico, attraverso l'utilizzo di congegni predisposti per queste finalità. "L.D.A." indica la legge del 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni. "Playback" indica un supporto fuori commercio incorporante un Fonogramma (ovvero parti di esso) appositamente realizzato al fine di essere utilizzato per la migliore esibizione di un artista, in sostituzione, in tutto o in parte, dell'interpretazione dell'artista stesso e/o dell'accompagnamento musicale. "Regolamenti" indica il regolamento di ripartizione ed il regolamento di conferimento ed esecuzione del mandato adottati ai sensi dell'art. 2.3 dello Statuto e pubblicati sul sito web della Mandataria nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni degli stessi come previsto dall'art. 5. "Repertorio" a) Musicale: indica l'insieme dei Supporti Fonografici, dei Playback e dei Video Musicali portanti i Fonogrammi che contengono le fissazioni delle interpretazioni artistiche rese dal Mandante. b) Audiovisivo: Indica qualsivoglia supporto, oggi conosciuto (ad es. CD, DVD, pellicola, ecc.) o inventato in futuro, ivi compresi i files digitali, contenente uno o più materiali audiovisivi, realizzato, pubblicato, distribuito e/o messo a disposizione del pubblico dal relativo produttore. "Video Musicale" indica la fissazione originale di un'opera cinematografica, audiovisiva o di una sequenza di immagini in movimento sincronizzata con uno o più Fonogrammi (quali, ad esempio, i Videoclip) considerata nella sua specifica individualità, e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto ai Fonogrammi in essa contenuti. "Statuto" indica lo Statuto della Mandataria. "Territorio" indica il territorio del mondo intero.

ART. 2 – OGGETTO – Con riferimento ai Diritti Gestiti, al Repertorio e nell'ambito del Territorio, il Mandante conferisce alla Mandataria RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L'INNOVAZIONE e ad organismi dalla stessa controllati il mandato senza

poteri di rappresentanza ed in via non esclusiva per lo svolgimento delle seguenti attività: Musica (a) negoziare e stipulare contratti con gli utilizzatori dei Fonogrammi, dei Playback e dei Video Musicali ovvero con le imprese, società ed enti in genere preposti, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, alla riscossione dei compensi relativi a tali utilizzazioni; (b) riscuotere i compensi spettanti al Mandante in relazione all'utilizzo dei Fonogrammi, dei Playback e dei Video Musicali; Audiovisivo: (a) negoziare e stipulare contratti con gli utilizzatori delle opere cinematografiche e audiovisive e assimilate ovvero con le imprese, società ed enti in genere preposti, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, alla riscossione dei compensi relativi a tali utilizzazioni; (b) riscuotere i compensi spettanti al Mandante in relazione all'utilizzo delle opere cinematografiche e audiovisive e assimilate. Inoltre in termini generali: (a) ripartire, in conformità a quanto previsto dal regolamento di ripartizione, i compensi come sopra riscossi tra il Mandante ed ogni altro eventuale avente diritto, ivi incluso ogni altro artista interprete ed artista esecutore, italiano o straniero, ancorché non mandante della Mandataria; (b) assumere tutte le seguenti iniziative: stragiudiziali attraverso la formulazione e ratifica per conto del mandante di accordi transattivi, con ampia facoltà sempre della Mandataria di determinare la misura del compenso fissato in via conciliativa e le modalità nonché tempistiche per il pagamento; giudiziali, attraverso i legali di fiducia della Mandante, che si riterranno necessarie od opportune per la tutela, anche preventiva, dei Diritti Gestiti e del Repertorio, nonché più in generale per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione del Repertorio; (c) realizzare e svolgere - anche stipulando contratti con terzi - tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari, strumentali od utili per lo svolgimento di questo mandato.

ART. 3 – DIRITTI GESTITI – Questo mandato è conferito per i seguenti Diritti Gestiti: Musicale (a) ai sensi degli artt. 73 e 73-bis L.D.A.: il diritto al compenso per l'utilizzazione del Repertorio, con o senza scopo di lucro, ai fini della comunicazione al pubblico a mezzo: della diffusione radiofonica e/o televisiva, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo effettuata; della diffusione nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi, ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione; (b) ai sensi dell'art. 71-septies L.D.A.: il diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei Fonogrammi e dei Video Musicali; (c) ai sensi dell'art. 180-bis L.D.A.: il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo del Repertorio; (d) i diritti di utilizzazione economica dei Video Musicali; (e) i diritti di utilizzazione economica dei Playback; Audiovisivo (a) ai sensi dell'art. 84 L.D.A.: il diritto al compenso per l'utilizzazione del Repertorio, con o senza scopo di lucro, ai fini della comunicazione al pubblico a mezzo: della diffusione cinematografica, televisiva e della commercializzazione in DVD in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo effettuata; della diffusione nelle pubbliche manifestazioni di intrattenimento, nei pubblici esercizi, ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione; (b) ai sensi dell'art. 71-octies L.D.A.: il diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei Audiovisivi; (c) ai sensi dell'art. 180-bis L.D.A.: il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo del Repertorio. Inoltre in termini generali: 1) ai sensi dell'art. 80, lettera d), L.D.A, il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico del Repertorio, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modalità; 2) ogni altro analogo diritto spettante al Mandante relativamente al Repertorio in base alle norme di legge (attuali o future) del Paese di provenienza o in base a convenzioni internazionali.

ART. 4 – LIMITAZIONI DEL MANDATO – 4.1.- Il Mandante ha facoltà di modificare questo mandato in qualsiasi momento con riguardo ai Diritti Gestiti e/o al Repertorio e/o al Territorio. 4.2.- Le modifiche di cui all'art. 4.1 dovranno essere comunicate dal Mandante alla Mandataria a mezzo di lettera raccomandata. 4.3.- Le anzidette modifiche, purché pervenute alla Mandataria entro il 30 settembre di ciascun anno solare, avranno effetto a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo. 4.4.- È facoltà della mandataria eseguire il presente mandato sub-delegando in tutto o in parte le attività qui contemplate e/o stipulando accordi di collaborazione reciproca con altri soggetti operanti nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

ART. 5 – REGOLAMENTI, MODIFICHE, RECESSO DEL MANDANTE – 5.1.- Il Mandante prende atto ed accetta che (a) la Mandataria eseguirà questo mandato nel rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti e che (b) le attività oggetto di questo mandato potranno essere svolte dalla Mandataria, oltre che per conto del Mandante, anche, contemporaneamente, per conto di ogni altro artista interprete ed artista esecutore, italiano o straniero, nonché dei loro eventuali aventi causa, ancorché in assenza di accordi simili a questo

mandato. 5.2.- I Regolamenti potranno essere modificati in via automatica per adeguamento alle modifiche decise come previsto dallo Statuto della Mandataria, a partire dalla data indicata nella relativa decisione di approvazione senza diritto del Mandante ad eccepire alcunché al riguardo, fermo il suo diritto di recesso. 5.3.- In caso di modifiche ai Regolamenti, il Mandante potrà recedere da questo mandato con effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo, dandone comunicazione alla Mandataria con lettera raccomandata.

ART. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL MANDANTE – 6.1.- Il Mandante ha diritto di ricevere dalla Mandataria: (a) il rendiconto trimestrale dei compensi relativi ai Diritti Gestiti incassati dalla Mandataria nel trimestre solare di riferimento e di spettanza del Mandante ai sensi dei Regolamenti; (b) il pagamento dei compensi di cui alla precedente lettera (a); (c) le informazioni essenziali relative ai contratti conclusi con i terzi in esecuzione di questo mandato richieste dal Mandante, nei limiti della riservatezza delle informazioni commerciali contenute in tali contratti. 6.2.- Il Mandante si obbliga a: (a) fornire con tempestività e regolarità alla Mandataria ogni informazione in suo possesso relativa al Repertorio riutilizzato; (b) pagare alla Mandataria il corrispettivo di cui all'art. 9; (c) non cedere a terzi i crediti maturati in esecuzione di questo mandato, senza il consenso scritto della Mandataria.

ART. 7 – DURATA – Questo mandato decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno di sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente, ogni volta per la durata di 3 (tre) anni. Il mandante può revocarlo in qualsiasi momento con raccomandata a/r e la revoca ha validità dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la revoca.

ART. 8 – EFFETTI DELL'ESTINZIONE DEL MANDATO SUI CONTRATTI DI CUI ALL'ART.2 – I contratti di cui all'art. 2 conclusi dalla Mandataria con terzi in vigore alla data di cessazione del presente mandato cesseranno di avere efficacia nei confronti del Mandante nel momento in cui l'estinzione del mandato avrà effetto. I compensi maturati in favore del Mandante durante il periodo di efficacia di questo mandato, ma incassati dalla Mandataria successivamente alla sua cessazione saranno ripartiti in conformità a quanto previsto da questo mandato e dai Regolamenti, fermo l'obbligo del Mandante di riconoscere alla Mandataria il corrispettivo di cui all'art. 9 anche su tali compensi.

ART. 9 – CORRISPETTIVO – 9.1.- A titolo di corrispettivo per le prestazioni rese dalla Mandataria, il Mandante si obbliga a corrispondere alla Mandataria un importo pari al 10% (dieci per cento) dei compensi incassati dalla Mandataria e di spettanza del Mandante ai sensi dei Regolamenti, da maggiorarsi di IVA. 9.2.- Il corrispettivo di cui a questo art. 9 dovrà essere pagato dal Mandante alla Mandataria su base trimestrale solare, a fronte di presentazione da parte della Mandataria del rendiconto dei compensi relativi ai Diritti Gestiti spettanti al Mandante incassati dalla Mandataria in ciascun trimestre solare e di idoneo documento contabile, come meglio previsto nei Regolamenti. 9.3.- La Mandataria è autorizzata a compensare, sino alla concorrenza, il proprio credito di cui a questo art. 9 con i crediti del Mandante di cui all'art. 6.1 (b).

ART. 10 – LEGGE APPLICABILE, MODIFICHE – 10.1.- Questo mandato è regolato dalla legge italiana. 10.2.- Qualsiasi modifica o integrazione di questo mandato dovrà essere fatta per iscritto.

ART. 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – Tutte le controversie derivanti da questo mandato, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte da un collegio arbitrale di tre arbitri, designati uno dal Mandante, uno dalla Mandataria ed il terzo, con funzione di presidente, dagli arbitri così nominati o, in mancanza di accordo entro 15 (quindici) giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Roma che procederà anche alla nomina dell'arbitro eventualmente non designato da una delle Parti, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile. Gli arbitri dovranno pronunciare il lodo entro 120 (centoventi) giorni dalla data di costituzione del collegio. Gli arbitri procederanno in via rituale, secondo equità e la sede dell'arbitrato sarà a Roma.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il Mandante dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati di dati personali dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei diritti esercitabili ai sensi del medesimo decreto legislativo (in particolare, l'art. 7). La relativa informativa al Mandante ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 è disponibile sul sito web della Mandataria. Il Mandante autorizza sin d'ora la Mandataria al trattamento dei suddetti dati per le finalità informative, amministrative e comunque necessarie per l'esecuzione di questo mandato, ivi compresa la comunicazione di dati a terzi.

Il Mandante

(firma per esteso)

Data _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Mandante dichiara di approvare specificamente i seguenti artt.: 2 (oggetto), 3(Diritti Gestiti), 5 (Regolamenti), 7 (durata – tacito rinnovo), 9 (corrispettivo) e 11 (clausola compromissoria).

Il Mandante

(firma per esteso)

Allegare:

- copia del documento di identità dell'erede;
- copia del testamento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio uso successione rilasciata dal comune di residenza;
- scheda repertorio dell'artista deceduto.

PROMOTORE DEL MANDATO È IL SIG. / LA SIG.RA _____

TEL. _____ E-MAIL _____